



CA  
444/11  
AVV. V. Palumbo

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**Napoli**  
**SEZIONE QUINTA**

**Avvocato Difensore:**  
Palumbo Vincenza  
**Presso:**  
Palumbo Vincenza  
Via S.Lucia 81 C/O Regione Campania  
Napoli Tel Fax

**Avviso di deposito di ordinanza collegiale**

Si comunica che in data 25/05/2011 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza collegiale numero 2833/2011 con il seguente esito:

**Interlocutorio/A,**  
sul ricorso indicato

**Numero Registro Generale: 2095/2011**

**Parti**

DELLA VALLE ANNAMARIA

**Contro:**

**Parti**

Regione Campania

**Avvocati**

Laudadio Maria Laura

**Avvocati**

Palumbo Vincenza

Napoli, li' 25/05/2011

l'operatore amministrativo

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2011. 0418782 27/05/2011**

Mittente : TAR NA 5

Assegnataria : Contenzioso amministrativo e tributario



N. 02833/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 02095/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2095 del 2011, proposto dalla Sig.ra Della Valle Annamaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Laudadio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;

***contro***

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Palumbo ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via S. Lucia n.81;

***per l'esecuzione***

del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n.3190/2009 di accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenza resa dal Tribunale di Napoli n.8683/2004, con la quale la Regione Campania era stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A"

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la sentenza di questo Tribunale n.3190/2009 di accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenza resa dal Tribunale di Napoli n.8683/2004, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A", con nomina dell'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania – o funzionario delegato – quale Commissario ad acta di questo Tribunale;

Vista la memoria di parte ricorrente in cui si afferma che con decreto n.145 del 2009 la Regione Campania avrebbe preso atto della citata sentenza di questo Tribunale, ma non avrebbe assegnato la posizione organizzativa di livello "A", ciò sul presupposto dell'avvenuto collocamento in quiescenza della ricorrente dal 31/5/2008;

Vista la memoria di costituzione e difesa della Regione Campania;

Visti gli artt.31 e 117 cod. proc. ammin.;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2011, ed ivi udito gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto che l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania – o funzionario delegato – quale Commissario ad acta di questo Tribunale è autorizzato, conformemente alla natura e alla funzione di organo ausiliario del giudice, a tutto quanto necessario perché, a causa dell'inerzia dell'Amministrazione, venga resa effettiva

la tutela giurisdizionale consentendosi all'interessata di conseguire il bene della vita già definitivamente riconosciutogli in sede cognitoria (cfr. Cons. Stato, V, 18.1.2010, n.136), non potendo incontrare limiti in sede di svolgimento del suo operato;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie il Commissario ad acta debba sicuramente procedere in maniera tempestiva, secondo le indicazioni di questo Tribunale e sotto la sua personale responsabilità - anche in ragione del fatto che, a seguito dell'insediamento del Commissario, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato (ex multis, da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25.1.2010, n.37; ma già in passato, Cons. Giust. Ammin., n.92/1982; Cons. Stato, VI, n. 41/1995) - nella sua attività finalizzata all'adozione di ogni provvedimento utile per l'integrale esecuzione del giudicato di che trattasi,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

dispone che l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania - o funzionario delegato - quale Commissario ad acta di questo Tribunale provveda alla piena esecuzione della sentenza in oggetto, in particolare con le indicazioni di cui in premessa.

Ordina che la presente sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La presente è depositata presso la Segreteria del Tribunale che

provvederà a darne comunicazione alle parti e al Commissario ad acta.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)